


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 1,55. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE PRIMA

AVVISI

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
07.02.2003 N. 3/REG**

**Regolamento Regionale recante "Modifiche al Regolamento regionale
19 marzo 2002 n. 2 (Regolamento di attuazione dell'articolo 40
della l.r. n. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio**

ad alcune tipologie di gestione dei rifiuti) come modificato dal Regolamento regionale 7 maggio 2002 n. 3”.

pag. 57

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
11.02.2003 N. 4/REG.**

Regolamento Regionale recante: “Requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l’esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (norme per lo sviluppo degli impianti sportivi e delle attività sportive e fisico-motorie)”.

pag. 57

Testo coordinato del Regolamento di attuazione dell’articolo 40 della L.R. N. 18/1999 inerente l’applicazione dell’onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti.

CIRCOLARE 25.2.2003 N. 1/REF

**DIREZIONE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, GIURIDICI E LEGISLATIVI**

Referendum abrogativo regionale in data 27 aprile 2003. Disposizioni in materia di rimborsi. Prime disposizioni applicative.

pag. 70

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 07.02.2003 N. 3/REG.

Regolamento Regionale recante "Modifiche al Regolamento regionale 19 marzo 2002 n. 2 (Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della l.r. n. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di gestione dei rifiuti) come modificato dal Regolamento regionale 7 maggio 2002 n. 3".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 127 del 05.02.2003;

EMANA

il seguente regolamento:

Articolo 1

(Modifiche al Regolamento regionale 19 marzo 2002 n. 2 "Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della l.r. n. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di gestione dei rifiuti come modificato dal Regolamento regionale 7 maggio 2002 n. 3")

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del Regolamento regionale 19 marzo 2002 n. 2, come modificato dal Regolamento regionale 7 maggio 2002 n. 3, è aggiunto il seguente:

"2. Le attività di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sono sottoposte al versamento dell'onere di servizio, unicamente se rientranti nelle definizioni di cui alle voci D2, D8 e D9 dell'allegato B al D.lgs 22/1997, e propeutiche a successive attività di smaltimento; sono escluse le operazioni di trattamento sui rifiuti pericolosi e non pericolosi che vengano avviati a recupero."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente :

"3. Gli importi di cui al comma 1 sono ridotti

del 40%, nei casi in cui il soggetto tenuto al versamento si sia dotato di un sistema di gestione ambientale certificato in base alla norma ISO 14001 da parte di organismo accreditato, e del 50 % nei casi in cui sia registrato EMAS."

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

"5. Il Comune ove ha sede l'impianto soggetto al versamento dell'onere di servizio, può stabilire che il soggetto gestore dell'impianto realizzi interventi ai sensi dell'articolo 4, a scomputo dell'importo dovuto. Sono fatti salvi eventuali accordi già stipulati ai medesimi effetti."

Articolo 2

(Calcolo degli oneri di servizio e termini di pagamento per l'anno 2002)

1. L'onere di servizio dovuto per l'anno 2002 è calcolato anche sulla base delle modifiche introdotte dal presente Regolamento e il termine per il pagamento resta aperto fino al 30 aprile 2003.

Articolo 3

(Dichiarazione di urgenza)

1. Il presente regolamento regionale è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Dato a Genova, addì 7 febbraio 2003

PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Vincenzo Gianni Plinio

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11.02.2003 N. 4/REG.

Regolamento Regionale recante: "Requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività ginni-

che, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (norme per lo sviluppo degli impianti sportivi e delle attività sportive e fisico-motorie)".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 5 febbraio 2003;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli impianti e alle attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età, le quali, anche se disciplinate da norme nazionali approvate dalle Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I., sono esercitate con finalità di impresa o a scopo prevalentemente non agonistico.
2. Sono esclusi gli impianti sportivi scolastici, le aree attrezzate ludico-sportive e gli ambienti inseriti in impianti sportivi utilizzati esclusivamente in funzione dell'attività ivi svolta.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono:
 - a) impianto per attività motorie: l'insieme di uno o più "spazi per attività motorie" dello stesso tipo o di tipo diverso che hanno in comune i relativi spazi accessori e servizi;
 - b) "Spazi per attività motoria" (SAM): l'insieme di sale per attività motoria, spazi per servizi di supporto e spazi per impianti tecnici. In particolare si individua una

connessione tra spazi ed attività, così definita: spazi per le attività; spazi per servizi di supporto; spazi per impianti tecnici (idrosanitario, climatizzazione, ventilazione, illuminazione, emergenza);

- c) sale di attività motorio-ricreative: lo spazio destinato a consentire la pratica di attività motorie;
- d) spazi e nuclei-servizi di supporto: spazi o servizi direttamente funzionali alle attività motorie e alla presenza degli utenti, quali gli spogliatoi, i servizi igienici, di pronto soccorso, deposito, ufficio;
- e) spazi accessori: spazi non strettamente funzionali all'attività motoria, accessibili dagli utenti, quali solarium, bar, sauna;
- f) attrezzature:
 - 1) piccoli attrezzi o attrezzi mobili per attività a corpo libero e/o aerobica in genere;
 - 2) macchine o attrezzature per l'allenamento dell'apparato cardio-vascolare;
 - 3) macchine e/o attrezzature fisse per l'allenamento dell'apparato muscolare;
- g) per capienza: il massimo di affollamento ipotizzabile;
- h) utenti: coloro che esercitano attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e attività motorie per la terza età;
- i) personale: personale tecnico sportivo e di supporto.

TITOLO II

REQUISITI TECNICI, IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

Articolo 2

(Ubicazione)

1. L'ubicazione dell'impianto o del SAM, deve essere tale da assicurare l'avvicinamento dei mezzi di soccorso. L'area su cui insiste l'impianto o il SAM deve avere caratteristiche tali da garantire il rapido sfollamento degli utenti; in particolare le uscite di sicurezza dei SAM devono essere costantemente fruibili dagli utenti, dal personale e dai disabili.

2. Gli impianti possono essere ubicati nel volume di edifici ove si svolgono anche altre attività. Resta salvo l'obbligo di osservare le norme vigenti di prevenzione incendi per le specifiche attività, come stabilite dalla normativa vigente.
3. La separazione degli impianti per attività motorie dalle specifiche altre attività, di cui sopra, è garantita con strutture REI 90. Qualora siano presenti comunicazioni sono ammesse solo tramite filtri a prova di fumo con stesse caratteristiche di resistenza al fuoco.
4. L'ubicazione dell'impianto o del SAM, deve essere tale da garantire l'accessibilità e la fruibilità delle strutture e dei servizi alle persone disabili.

Articolo 3

(Capienza utenti)

1. La superficie complessiva delle sale destinata alle attività motorie-ricreative non può essere inferiore a mq. 50, mentre la superficie complessiva del SAM non può essere inferiore a mq. 100 di superficie utile agibile.
2. In ogni caso il rapporto minimo superficie-sala/utente è di 3 mq/utente.
3. Ai fini del dimensionamento dei nuclei servizi si fa riferimento alle tabelle utenti/servizi n. 1 e n. 2, riportate in allegato al presente regolamento.

Articolo 4

(Strutture, finiture ed arredi, segnaletica)

1. Le strutture dei SAM devono essere realizzate in modo da garantire resistenza meccanica ed al fuoco. Il dimensionamento degli spessori e delle eventuali protezioni da adottare per i vari tipi di materiali vanno determinati attraverso il calcolo del carico d'incendio, come da circolare del Ministro dell'Interno 14 settembre 1961, n. 91 e decreto del Ministro dell'Interno 6 marzo 1986.
2. Per il calcolo delle strutture orizzontali, si dovrà tenere conto del sovraccarico accidentale delle macchine e delle attrezzature ovvero

ogni solaio sarà calcolato applicando il massimo sovraccarico ipotizzabile.

3. Il SAM deve essere dotato di idonea segnaletica finalizzata principalmente all'indicazione dei percorsi e delle vie di uscita, ai presidi antincendio, al riconoscimento dei luoghi e di allarme sia visivo che sonoro. La segnaletica stessa deve essere conforme al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro).
4. Ogni sala per attività motorie deve essere dotata di cartelli indicanti la portata totale per mq di solaio (kg/mq) e la capienza.

Articolo 5

(Distribuzione interna)

1. All'interno dei SAM la distribuzione delle sale di attività motorio-ricreative e degli spazi e nuclei- servizi di supporto ed accessori deve avvenire in modo da garantire sempre passaggi e corridoi che consentano il transito di due persone; la larghezza minima dei passaggi e dei corridoi deve essere di cm 120. I percorsi verso le uscite devono essere lasciati sempre liberi.
2. Il SAM è dotato di zona ufficio, segreteria e/o ricevimento; sale di attività motorio-ricreative; primo soccorso; nuclei servizi per gli utenti; nuclei servizi per il personale; deposito.
3. L'impianto può essere dotato, inoltre, di altri spazi o servizi accessori (solarium, bar, sauna, ecc.). Tutti gli spazi accessori devono essere accessibili dagli utenti disabili e dagli operatori disabili. Nelle zone segreteria e/o ricevimento deve essere garantita almeno una possibilità che faciliti l'utilizzo di scrivanie e/o di banconi (altezza compresa tra gli 80 e 90 centimetri) da parte di persone deambolanti su sedie a ruote.

Articolo 6

(Requisiti delle sale di attività motorie)

1. Per le sale di attività motorie sono fissati i seguenti requisiti:

- a) la pavimentazione deve essere antiscivolo ed antinfortunistica, adatta alle attività motorie praticate, tale comunque da garantire il rispetto delle norme di igiene;
- b) le pareti della sala devono essere prive di sporgenza per un'altezza non inferiore a 2,5 m dal pavimento. In caso di sporgenze non eliminabili le stesse devono essere ben segnalate e protette contro gli urti fino a terra, ovvero contraddistinte da una pavimentazione diversa al fine di evitare infortuni a persone affette da deficit visivo;
- c) le vetrate, gli specchi, le parti a vista degli impianti tecnici, gli elementi mobili, i controsoffitti e quant'altro presente, devono essere in grado di resistere per le loro caratteristiche intrinseche costruttive e di fissaggio, agli urti di persone o di oggetti. Si deve garantire in ogni caso la massima sicurezza dell'utente. In particolare le vetrate, in caso di rottura, non devono produrre frammenti pericolosi.

Articolo 7

(Requisiti dei nuclei servizi)

1. I nuclei-servizi devono essere almeno due, divisi per sesso, e comprendono:
 - a) i locali spogliatoi, che devono essere protetti contro l'introspezione e dotati di spazi e di arredi commisurati all'utenza;
 - b) i locali WC, le docce ed i lavandini.
2. Almeno un nucleo servizi per sesso deve essere accessibile ai disabili. Per le dimensioni e le caratteristiche dei WC, della doccia e del lavabo si rimanda alla specifica norma contenuta nel decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adottabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).
3. Le caratteristiche dei nuclei servizi sono le seguenti:
 - a) le porte di accesso ai WC e le altre porte devono aprirsi verso l'esterno e la loro larghezza non può essere inferiore a cm 80. L'apertura delle porte non deve costituire intralcio al passaggio delle persone;
 - b) le pareti delle docce e dei WC, così come i pavimenti, devono essere rivestite con materiale facilmente lavabile. Non è consentito l'uso di vernici, smalti o simili. Le restanti superfici devono essere trattate con vernice all'acqua o simile, altamente traspirante; i pavimenti devono essere antiscivolo;
 - c) la superficie totale degli spogliatoi, il numero complessivo delle docce e dei lavabi per gli utenti necessari per l'impianto ed il dimensionamento di ciascun nucleo-servizi sono determinati secondo i parametri fissati nelle tabelle contenute nel presente regolamento.
4. La presenza del nucleo-servizi per il personale è obbligatoria quando prevede una capienza superiore a n. 120 utenti. Gli spogliatoi devono avere la dimensione minima di mq 3,2 al netto dei servizi igienici. Nel nucleo-servizio è presente un servizio igienico composto almeno da un water, un lavabo ed una doccia. La presenza dei servizi igienici per il personale è comunque obbligatoria. Sia gli spogliatoi sia i servizi igienici riservati al personale dovranno rispettare i criteri tecnici stabiliti dal d.m. lavori pubblici 236/1989 al fine di garantire l'accesso ad eventuali dipendenti e operatori disabili.
5. Al locale WC si deve accedere da apposito disimpegno il quale può essere a servizio di più WC ed essere dotato di lavandino. In tale disimpegno, o locale filtro, nei servizi igienici per gli uomini possono essere collocati gli orinatoi. L'accesso ai WC ed alle docce deve avvenire per mezzo di uno spazio filtro rispetto al locale spogliatoio vero e proprio. Sia il disimpegno sia lo spazio filtro dovrà tenere conto dell'apertura delle porte (verso l'esterno e/o a doppio senso di apertura) e di spazi idonei all'utilizzo-transito di persone deambulanti su sedia a ruote.
6. I servizi igienici devono essere facilmente lavabili e pertanto possono essere dotati di sistemi automatici igienizzanti.

7. Lo spazio per la doccia deve essere dimensionato in modo da consentire il facile movimento delle braccia e del corpo da parte del fruitore. Davanti ad ogni doccia deve essere previsto uno spazio di scorrimento. Lo spazio antistante può essere comune con gli altri posti doccia.
8. Alle docce, sia singole che raggruppate in apposito locale, si accede tramite lo spazio filtro nel quale può essere collocato il lavabo.

Articolo 8

(Pronto soccorso)

1. Il locale contenente il pronto soccorso può essere usato anche per altre attività con esso compatibili. Deve essere ubicato in modo che sia facilmente raggiungibile ed accessibile. Deve essere garantita la movimentazione della barella. Le dimensioni del locale devono consentire lo svolgimento delle operazioni di pronto soccorso. Il locale deve avere la superficie netta minima non inferiore a mq. 4 per l'impianto minimo ed a mq. 6 per tutti gli altri impianti ed un'altezza netta del vano non inferiore a m 2,70 con adeguato ricambio d'aria naturale o forzato. Il locale deve essere dotato di un lavabo ed avere la disponibilità, in locale separato, di WC.

Articolo 9

(Deposito)

1. Ogni SAM dovrà essere dotato di un deposito correlato alla tipologia dell'attività svolta. Il deposito deve avere un carico d'incendio non superiore a 50 kg/mq. Il locale contenente materiale infiammabile, qualora la superficie sia superiore a mq 25, deve avere le strutture di separazione del resto dei locali e dalle altre attività presenti, le cui caratteristiche siano almeno REI 60. La porta di accesso, con stesse caratteristiche, deve aprire verso l'esterno ed essere dotata di molla di richiamo in modo che venga garantita la costante chiusura della porta stessa. Qualora venga superato il carico d'incendio sopra indicato il locale di superficie superiore a mq 25 deve essere protetto con un impianto di rilevazione fumi ed incendio e dotato di impianto automatico di spegnimento.

Articolo 10

(Spazi accessori)

1. È consentito collocare all'interno del SAM locali e spazi accessori alle attività motorie. I locali e gli spazi, accessibili e fruibili da tutti, qualora arredati non devono comunque costituire pericolo per gli utenti, non devono essere d'intralcio per i percorsi e per le uscite. In particolare i locali "Solarium, "Sauna", o simile devono essere dotati di meccanismi che proteggano contro l'introspezione, di appendiabiti e di aerazione diretta con l'esterno o, in alternativa, di aerazione forzata. I locali devono essere dotati di pulsanti da usare in caso di emergenza, muniti dalla scritta "Pulsante malore", collocato in zona accessibile a tutti, luminoso e con trascrizione in braille. La segnalazione deve essere sia acustica, sia ottica. Il segnalatore deve essere posto sopra la porta del locale e nella zona ricevimento. I locali "Sauna", qualora inseriti negli spogliatoi, possono avere accesso diretto dagli stessi. Per altri locali accessori si dovrà tenere conto della loro destinazione d'uso la quale, secondo le norme vigenti, dovrà essere compatibile con l'attività principale. Andrà in ogni caso garantita la sicurezza degli utenti e l'uso corretto dell'impianto. Nei casi in cui sia previsto l'angolo bar, questo spazio deve essere arredato prevalentemente con materiali che abbiano un'adeguata reazione al fuoco e che non siano in alcun caso d'intralcio al normale transito degli utenti e, comunque, tale arredamento dovrà essere fruibile da tutti gli utenti e gli operatori.

Articolo 11

(Impianti elettrici, di riscaldamento e di condizionamento)

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 1 marzo 1968, n. 186 (disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici). L'impianto deve essere progettato da tecnico abilitato. La rispondenza di tale impianto deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (norme per la sicurezza degli impianti) e successivi regolamenti di attuazione.

2. Gli impianti di riscaldamento e condizionamento devono essere realizzati in conformità alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10) e progettati da tecnico abilitato. La produzione del calore deve avvenire in apposito volume tecnico; se di potenza superiore a 35 kw gli impianti devono rispettare le norme emanate con decreto del Ministro dell'Interno 12 aprile 1996. Non possono essere usati elementi mobili alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso, per la variazione termica degli ambienti.

Articolo 12

(Vie d'uscita)

1. Il SAM deve essere provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita, almeno due distinte tra loro, di non meno di 10 metri lineari, dimensionate in base alla capienza ed in funzione della capacità di deflusso. Tutte le porte di uscita devono aprirsi verso l'esterno ed essere dotate di maniglioni antipánico.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONE

Articolo 13

(Modalità per il rilascio dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di un impianto per l'esercizio di attività motorie-ricreative viene rilasciata, su domanda dell'interessato, dal Comune del luogo dove è situato l'impianto, a seguito di accertamento dei requisiti previsti dalla legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (norme per lo sviluppo degli impianti sportivi e delle attività sportive e fisico-motorie) e dal presente regolamento.

2. La domanda di autorizzazione, indirizzata al sindaco ed in regola con la legge sul bollo, contiene:

- a) generalità e dati fiscali del richiedente;
 - b) denominazione ed indirizzo dell'impianto che si intende attivare;
 - c) indicazione del numero e della superficie delle sale per lo svolgimento dell'attività motoria;
 - d) indicazione dell'orario di apertura che si intende applicare e delle attività che si intende svolgere;
 - e) dichiarazione relativa alle generalità ed i titoli professionali del direttore responsabile, degli istruttori.
3. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) copia di polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale verso terzi rapportata alla capienza dell'impianto con capitale minimo assicurato di E. 516.456,90;
 - b) planimetrie e sezioni dei locali con l'indicazione della destinazione di ciascun locale e titolo abilitativo;
 - c) documentazione tecnica di idoneità in base alle vigenti leggi degli impianti tecnologici ed in particolare dell'impianto elettrico, dell'impianto termico e dell'impianto del trattamento dell'aria;
 - d) certificato di collaudo statico relativo alle strutture portanti, o di idoneità statica in caso di impianti realizzati precedentemente al 1971;
 - e) certificato di agibilità dell'immobile, o, in sostituzione, per gli edifici ultimati prima del 1967, attestazione igienico-sanitaria rilasciata dalla ASL, ove non ricorra la necessità di adeguamenti, per i quali sia obbligatoria la concessione edilizia;
 - f) dichiarazione relativa all'impatto acustico, da cui risulti il rispetto della normativa vigente.
4. L'autorizzazione comunale, oltre ai dati relativi all'individuazione del titolare dell'impianto e all'ubicazione di quest'ultimo, deve contenere un richiamo agli accertamenti effettua-

ti, l'indicazione delle attività in esso svolte, delle attrezzature consentite, nonché la capacità dell'impianto e le generalità del direttore responsabile e dell'istruttore.

5. Ogni modifica dei requisiti del SAM deve essere tempestivamente comunicata al Comune, indirizzata al sindaco.
6. L'autorizzazione deve essere affissa in maniera visibile nella zona di accesso all'impianto.

Articolo 14

(Responsabili ed operatori del SAM)

1. Il direttore responsabile del SAM svolge le seguenti funzioni:
 - a) organizza le attività motorie;
 - b) supervisiona lo svolgimento delle attività motorie, assicurando che il personale garantisca, in modo omogeneo, lo standard di servizio prefissato dal titolare dell'attività;
 - c) promuove l'aggiornamento e la crescita professionale degli istruttori e degli operatori;
 - d) cura l'efficienza delle attrezzature del SAM;
 - e) assicura il corretto flusso di informazioni agli istruttori ed agli operatori;
 - f) imposta l'attività motoria personalizzata per ciascun utente e risponde della corretta esecuzione da parte degli istruttori e degli operatori;
 - g) aggiorna gli istruttori e gli operatori con campagne di educazione, su argomenti correlati all'attività fisica ed al benessere, e di prevenzione dell'uso di sostanze ad azione dopante e/o comunque vietate dalla legge;
 - h) provvede direttamente ad effettuare prove di esodo veloce preventivamente concordate con i responsabili del Corpo dei VV.FF. e ad informare gli utenti sia sui sistemi di antincendio presenti che sui percorsi delle vie di fuga. Tali operazioni possono essere

demandate ad uno o più operatori, i quali avranno inoltre il compito di aiutare ed assistere, in caso di esodo veloce, anche gli eventuali utenti/dipendenti disabili presenti nella struttura.

2. Il direttore responsabile deve garantire la propria presenza in modo tale da assicurare la corretta organizzazione e lo standard di qualità delle attività motorio-ricreative e comunque non può ricoprire tali mansioni in più di due distinti impianti per attività motorie. L'orario di servizio del direttore responsabile deve essere indicato in apposita tabella ben visibile all'utenza.
3. L'istruttore di attività motoria insegna e coordina l'attività degli operatori, che collaborano con l'istruttore in attività specifiche come l'insegnamento - secondo gli indirizzi impartiti dall'istruttore - e l'assistenza tecnica ai praticanti, anche nell'uso dell'impianto e delle attrezzature in essa contenute.

Articolo 15

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. Il Comune sospende, previa diffida, l'autorizzazione dell'impianto o del SAM, fissando idoneo termine perentorio per la regolarizzazione dell'impianto o del SAM, nei casi in cui venga accertata una delle seguenti violazioni:
 - a) non conformità dell'impianto per attività motorie e/o delle attrezzature ai requisiti di sicurezza e tecnico strutturali;
 - b) violazione grave delle norme igienico-sanitarie;
 - c) mancato rispetto delle previsioni che riguardano la fruibilità della struttura da parte di utenti/dipendenti disabili.
2. La sospensione dell'autorizzazione cessa dopo la verifica da parte del Comune dell'avvenuta regolarizzazione dell'impianto o del SAM. In caso contrario, scaduto il termine, previa diffida l'autorizzazione è revocata.
3. L'autorizzazione è altresì sospesa qualora venga meno uno dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 4, della l.r. 6/2002, fino a quando l'impianto o il SAM non risulti nuovamente adeguato ai suddetti requisiti.

Articolo 16

(Autorizzazione provvisoria)

1. Il Comune competente per territorio rilascia autorizzazione provvisoria ai titolari degli impianti di cui all'articolo 30, commi 1 e 2, della l.r. 6/2002 in attesa di adeguamento al presente regolamento.
2. I soggetti di cui al comma precedente che abbiano ottenuto dal Comune l'autorizzazione provvisoria, devono adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento entro 24 mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 17

(Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza ed il controllo sulla gestione dei SAM, in base alle norme contenute nel presente regolamento, sono di competenza dei

Comuni, che le esercitano avvalendosi della collaborazione tecnica delle strutture di prevenzione delle ASL.

2. Il controllo degli impianti e delle attrezzature dei SAM tende a verificare il permanere della loro conformità al presente regolamento per gli aspetti igienico-sanitari e tecnico-strutturali. A tal fine il titolare del SAM deve assicurare la disponibilità della relativa documentazione.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 55 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova, addì 11 febbraio 2003

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

(segue allegato)

Allegato

**TABELLA 1 (articolo 3 del regolamento regionale 4/2003)
(Utenti/spazi)**

Superficie spazio Attività *	Rapporto utenti a mq 1/3 **	Spogliatoio *** mq. 1,60 di superficie per utente	Superficie minima totale SAM
(mq)	(n° utenti)	(mq)	(mq)
50 (superficie minima determinata al punto 1. dell'articolo 4)	16	50 (determinata per differenza tra la sup. minima SAM e la sup. minima spazio attività)	100 (superficie minima determinata al punto 1. dell'articolo 4)
75	25	40	115
100	33	53	153
125	41	65	190
150	50	80	230
175	58	92	267
200	66	105	305
oltre	In proporzione al numero	In proporzione al numero	In proporzione al numero

* Gli spazi di attività di metratura intermedia sono assimilati alla metratura più vicina in eccesso o in difetto

** 3 mq per ciascun utente

*** compresa quota di corridoio e/o disimpegno. Dovrà comunque esistere uno spogliatoio per gli utenti uomini ed uno per gli utenti donna che abbiano una metratura idonea ad accogliere una persona deambulante su sedia a ruote.

TABELLA 2 (articolo 3 del regolamento regionale 4/2003)
(Utenti/servizi)

Utenti	Docce * 1/10x2	WC ** 1/20 pari	Lavabi *** 1/8 pari
16	2 = 4	2	2
25	3 = 6	4	4
33	4 = 8	4	6
41	5 = 10	6	6
50	5 = 10	6	8
58	6 = 12	6	8
66	7 = 14	8	10
oltre	In proporzione al numero	In proporzione al numero	In proporzione al numero

* due docce ogni 10 utenti (una per M ed una per F) o frazione di 10

** due per ogni 20 utenti (uno per M ed uno per F) o frazione di 20 e comunque sempre in numero pari

*** uno ogni 8 e comunque sempre in numero pari

Testo coordinato del Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della L.R. N. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti.

Regolamento regionale 19 marzo 2002 n. 2 (Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della L.R. N. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti), coordinato con il Decreto n. 3/REG del 7 maggio 2002 (Modificazione al Regolamento Regionale 19 marzo 2002 n. 2 recante: "Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della L.R. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti") e con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3/REG del 7 febbraio 2003 (Regolamento regionale recante "Modifiche al Regolamento regionale 19 marzo 2002 n. 2 (Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della L.R. N. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti) come modificato dal Regolamento regionale 7 maggio 2002 n. 3").

Avvertenza: Il testo è stato redatto dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale, sentito il Settore Affari Istituzionali, Giuridici e Legislativi della Giunta Regionale.

Le modifiche e le integrazioni al testo iniziale sono segnalate con nota esplicativa. Restano invariati il valore e l'efficacia delle fonti normative originarie. Il Regolamento regionale del 19 marzo 2002, n. 2 e il Regolamento regionale del 7 maggio 2002, n. 3 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, parte I, 8 maggio 2002, n. 8. Il Regolamento regionale del 7 febbraio 2003 n. 3 è pubblicato nel presente Bollettino ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Articolo 1

(Tipologie degli impianti)

1. I gestori delle seguenti tipologie di impianti di gestione dei rifiuti sono assoggettati al versamento, al Comune ove tali impianti sono siti, di un contributo annuale da calcolarsi sulla base dei criteri del presente regolamento:

a) rifiuti solidi urbani e rifiuti ad essi assimilati:

1) discariche (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, da D3 a D7 e D12 del D.lgs. 22/1997);

2) impianti di trattamento, ad esclusione dei centri di conferimento per la raccolta differenziata (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e D9, del D.lgs. 22/1997);

3) impianti di incenerimento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D10 e D11 ed all'allegato C, lettera R1 del D.lgs. 22/1997);

4) impianti di produzione di combustibile da rifiuto (operazioni di cui al punto 14 - all'1 sub-allegato 1 del D.M. 5/2/98);

b) rifiuti speciali e speciali pericolosi:

1) discariche per lo smaltimento di rifiuti prodotti in proprio o da terzi, ad esclusione dello smaltimento dei rifiuti inerti privi di amianto (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, da D3 a D7 e D12 del D.lgs. 22/1997);

2) impianti per il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi, ad esclusione dei casi in cui le operazioni non costituiscano l'oggetto principale dell'attività svolta (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 del D.lgs. 22/1997);

3) impianti di trattamento di rifiuti speciali e speciali pericolosi prodotti da terzi ad esclusione dei rifiuti inerti privi di amianto (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e D9, del D.lgs. 22/1997);

4) impianti di incenerimento di rifiuti speciali e speciali pericolosi prodotti da terzi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D10 e D11 ed all'allegato C, lettera R1 del D.lgs. 22/1997).

2. Le attività di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sono sottoposte al versamento dell'onere di servizio, unicamente se rientranti nelle definizioni di cui alle voci D2, D8 e D9 dell'allegato B al D. lgs. 22/1997, e propedeutiche a successive attività di smaltimento; sono escluse le operazioni di trattamento sui rifiuti pericolosi e non pericolosi che vengano avviati a recupero.⁽¹⁾

Articolo 2

(Modalità di calcolo)

1. La misura dell'onere di servizio è determinata come segue: ⁽²⁾

Tipologia rifiuti		Tipologie impianti		
Discarica D1, da D3 a D7 e D12 all B d.lgs 22/97	Incenerimento D10, D11 allB d.lgs 22/97 R1 all C	Deposito preliminare D 15 all B d.lgs 22/97	Trattamento D2, D8 e D9 alla B d.lgs 22/97	Recupero Punto 14 all 1 sub-all 1 D.M. 5/2/98
Speciali pericolosi	0,013 E./kg	0,008 E./kg	0,005 E./kg	0,008 E./kg
Speciali pericolosi previo trattamento	0,009 E./kg	0,006 E./kg	0,003 E./kg	0,006 E./kg
Speciali non pericolosi	0,007 E./kg	0,004 E./kg	0,003 E./kg	
Speciali non pericolosi previo trattamento	0,005 E./kg	0,002 E./kg	0,001 E./kg	
Urbani e assimilati	0,008 E./Kg	0,004 E./Kg.	0,003 E./Kg.	
Urbani e assimilati previo trattamento	0,004 E./kg	0,003 E./kg	0,002 E./kg	

2. Gli importi di cui al comma 1 si incrementano automaticamente ogni tre anni sulla base del tasso di inflazione programmato, salvo revisione degli stessi per le attività che dovessero risultare a seguito di verifiche da parte delle Province o dell'ARPAL, fonti di particolari disagi per il territorio sul quale insistono.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono ridotti del 40%, nei casi in cui il soggetto tenuto al versamento si sia dotato di un sistema di gestione ambientale certificato in base alla norma ISO 14001 da parte di organismo accreditato, e del 50% nei casi in cui sia registrato EMAS. ⁽³⁾

Articolo 3

(Modalità di applicazione)

1. Fatte salve specifiche convenzioni da stipularsi tra gestore dell'impianto e Comune, l'onere

di servizio è versato al Comune entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. ⁽⁴⁾

2. Qualora più impianti fra loro funzionalmente connessi soggetti al pagamento dell'onere di servizio siano localizzati nello stesso insediamento industriale si considera per la quantificazione del contributo solo la gestione dell'impianto che determina il calcolo dell'onere di servizio più elevato.

3. Nel caso in cui gli impianti funzionalmente connessi siano localizzati nel territorio di Comuni diversi l'onere di servizio determinato ai sensi del comma 2 si ripartisce in misura proporzionale fra i Comuni stessi.

4. Il contributo non è dovuto per quanto riguarda i rifiuti urbani e assimilabili conferiti agli impianti di cui all'articolo 1, comma 1 lettera

a), prodotti nell'ambito del Comune nel cui territorio ha sede l'impianto.

5. Il Comune ove ha sede l'impianto soggetto al versamento dell'onere di servizio, può stabilire che il soggetto gestore dell'impianto realizzi interventi ai sensi dell'articolo 4, a scemputo dell'importo dovuto. Sono fatti salvi eventuali accordi già stipulati ai medesimi effetti. ⁽⁵⁾

Articolo 4

(Destinazione dei proventi)

1. I proventi derivanti dalla corresponsione dell'onere di servizio sono destinati dal Comune in via preferenziale ad interventi in campo ambientale finalizzati in particolare a mitigare gli effetti indotti sull'ambiente dalla presenza dell'impianto di gestione dei rifiuti.

Articolo 5 ^{(6) (7)}

(Norma transitoria)

1. L'onere di servizio viene applicato in relazione agli impianti di cui sia stata autorizzata la realizzazione o l'ampliamento dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Nel caso di ampliamento l'onere di servizio si applica solo in relazione alle quantità di rifiuti abbancate nell'area oggetto di ampliamento.
2. Sono inoltre tenuti al versamento dell'onere di servizio gli impianti di gestione di rifiuti speciali e speciali pericolosi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b) in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. L'onere di servizio si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con la seguente gradualità:
- nella misura del 50% dalla data di entrata in vigore sino al 31.12.2003
 - nella misura del 75% dal 1.1.2004 sino al 31.12.2004
 - nella misura del 100% dal 1.1.2005
4. Il versamento dell'onere di servizio relativo al primo anno solare di applicazione (2002), è

corrisposto entro il primo mese dell'anno solare successivo (2003).

5. Entro il secondo anno solare di vigenza del regolamento verrà effettuata una verifica degli effetti derivanti al sistema di gestione dei rifiuti dalla applicazione dello stesso e, di conseguenza, con provvedimento della Giunta regionale si provvederà ad apportare le eventuali modifiche ritenute opportune.

Note

(1) Il comma 2 dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/REG del 19 marzo 2002 (Regolamento Regionale recante: "Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della L.R. N. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti") è aggiunto dall'articolo 1, comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 3/REG del 7 febbraio 2003 (Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 19 marzo 2002 n. 2 (Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della l.r. n. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti) come modificato dal Regolamento regionale 7 maggio 2002 n. 3").

(2) Il comma 1 dell'articolo 2 del Regolamento regionale n. 2/2002 è sostituito dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3/REG del 7 maggio 2002. (Modificazione al Regolamento Regionale 19 marzo 2002 n. 2 recante: "Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della L.R. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti").

(3) Il comma 3 dell'articolo 2 del Regolamento regionale n. 2/2002 è aggiunto dall'articolo 1, comma 2 del Regolamento regionale n. 3/2003.

(4) Il comma 1 dell'articolo 3 del Regolamento regionale n. 2/2002 è sostituito dall'articolo 2 del Regolamento regionale n. 3/2002.

(5) Il comma 4 dell'articolo 3 del Regolamento regionale n. 2/2002 è aggiunto dall'articolo 1, comma 3 del Regolamento regionale n. 3/2003.

(6) L'articolo 5 del Regolamento regionale n. 2/2002 è sostituito dall'articolo 3 del Regolamento regionale n. 3/2002.

(7) L'articolo 2 del Regolamento regionale n. 3/2003 detta una norma per il calcolo degli oneri di servizio e termini di pagamento per l'anno 2002, prevedendo che "l'onere di servizio per l'anno 2002 è calcolato anche sulla base delle modifiche introdotte dal presente Regolamento e il termine per il pagamento resta aperto fino al 30 aprile 2003".

**CIRCOLARE 25.2.2003 N. 1/REF
DIREZIONE CENTRALE AFFARI
ISTITUZIONALI E LEGALI
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI,
GIURIDICI E LEGISLATIVI**

Referendum abrogativo regionale in data 27 aprile 2003. Disposizioni in materia di rimborsi. Prime disposizioni applicative.

Ai Signori Sindaci dei
Comuni della Liguria

p.c.

Ai Signori Prefetti delle
Province della Liguria

In data 28 maggio 2002 è stata presentata, ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari), istanza scritta di referendum abrogativo della legge regionale 20 marzo 2002 n. 14 (Interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali e paritarie).

L'istanza è stata dichiarata ammissibile con deliberazione del Consiglio Regionale n. 27 dell'11 giugno 2002, adottata ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della l.r. 44/1977 citata.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha provveduto, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 44/1977, alla verifica delle firme presentate dai promotori del referendum, accertando la presenza di almeno 50.000 firme di elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, richiesta dallo Statuto.

Con nota n. 2378/GAB del 17 ottobre 2002 il

Presidente del Consiglio Regionale ha dato formale comunicazione al Presidente della Giunta Regionale della presentazione dell'istanza, della sua ammissibilità e della congruità e della validità delle firme presentate, perché si proceda all'indizione del referendum secondo quanto disposto dagli articoli 23 e seguenti della l.r. 44/1977.

Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 44/1977, questa Presidenza ha provveduto all'indizione del referendum con il decreto del 5 febbraio 2002, pubblicato sul B. U. R. L., Parte I, in pari data, e successivamente comunicato alle SS.LL.

Per lo svolgimento delle operazioni referendarie, la Regione ha richiesto al Ministero dell'Interno di voler disporre in tempo utile la revisione straordinaria delle liste elettorali, l'autorizzazione all'utilizzo della Tessera elettorale e del materiale di proprietà del Ministero.

La stampa e la distribuzione del materiale elettorale occorrente per lo svolgimento del referendum abrogativo avverrà a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con cui questa amministrazione stipulerà apposita convenzione.

Le spese per lo svolgimento del referendum ai sensi dell'articolo 30 della l.r. 44/1977 sono a carico della Regione.

Allo scopo di agevolare l'espletamento dei servizi relativi alla consultazione referendaria regionale del 27 aprile 2002 e per garantire il regolare pagamento delle spese, si chiede che tutti i Comuni vogliano attenersi ai criteri stabiliti dalla presente Circolare. Per quanto attiene alle modalità di rendicontazione saranno fornite istruzioni successive.

Si ricorda, infine, che l'art. 55, comma 8, della legge finanziaria n. 449/97 ha disposto che le Amministrazioni preposte alla organizzazione e allo svolgimento delle consultazioni elettorali sono tenute ad opportunamente razionalizzare i servizi al fine di realizzare l'auspicato contenimento dello spese.

Tutto ciò premesso si definiscono come segue i criteri per le spese di che trattasi:

A) Tipologia delle spese, ammissibili a rimborso, effettuate dai Comuni per lo svolgimento del-

la consultazione referendaria del 27 aprile 2002.

1) Competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali

Gli importi degli onorari fissi forfettari da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione, come fissato dall'art. 3 della legge 16/4/2002 n. 62, sono i seguenti:

Seggi normali

Presidenti	Euro 130,00
Scrutatori e Segretari	Euro 104,00

Seggi speciali

Presidenti	Euro 79,00
Scrutatori e Segretari	Euro 53,00

2) Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie

Ai fini del rimborso dei compensi per lavoro straordinario, i provvedimenti di autorizzazione preventiva ("determinazioni") dovranno essere adottati dai responsabili dei servizi entro non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente Circolare, specificando i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare a fianco di ciascun nominativo e le specifiche funzioni da assolvere.

Il periodo utile ai fini dell'effettuazione del lavoro straordinario va da 10 giorni dopo la pubblicazione del Decreto di indizione del Referendum (e dunque dal 15.02.2003) al 30° giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni (quindi al 27.05.2003).

Al riguardo deve rammentare che la mancata autorizzazione preventiva (tanto per il personale stabilmente addetto a gli uffici interessati, quanto per quello assegnato quale integrazione provvisoria) inibisce il pagamento dei compensi per le prestazioni pregresse.

3) Spese relative agli stampati non forniti dalla Regione Liguria.

Il rimborso è riferito agli eventuali stampati indispensabili per le necessità del servizio refe-

rendario alla cui fornitura si debba provvedere a cura dei singoli Comuni, con esclusione degli stampati di uso limitato e di scarso contenuto.

4) Spese per il trasporto di materiale referendario e di arredamento delle sezioni elettorali.

Il rimborso attiene alle spese relative al trasporto del materiale referendario e degli arredi alle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, ivi compreso il monitoraggio e lo smontaggio delle cabine.

Non è ammesso il rimborso per l'eventuale acquisto di beni mobili, né per l'affitto di locali adibiti ad uso diverso da quello di sezione elettorale.

Per quanto riguarda l'acquisto di cabine elettorali, considerati gli adeguamenti previsti dall'art. 2 della legge 16.04.2002 n. 62, per quanto non coperto dal finanziamento della predetta legge, l'Amministrazione regionale concorrerà nei limiti del 10% della spesa (trattandosi di beni non deperibili e soggetti ad usi ripetuti nel tempo)

5) Spese telefoniche

Le spese per i collegamenti telefonici, nei giorni della votazione e per la raccolta dei dati, saranno rimborsate, sempreché esse siano strettamente correlate alle effettive necessità del servizio.

6) Spese per la propaganda elettorale

Il rimborso attiene alle spese per l'acquisto di materiale di consumo vario occorrente per l'installazione dei tabelloni per la propaganda referendaria.

Nel caso di richieste di rimborso di spese per l'acquisto di nuovi tabelloni per la propaganda elettorale, occorrerà motivare specificamente detti acquisti.

Il rimborso sarà comunque limitato al 10% della relativa spesa, posto che detti tabelloni potranno essere utilizzati, nel tempo, anche per altre consultazioni nazionali o locali.

7) Acquisto di materiale vario per l'allestimento dei seggi.

Il rimborso attiene all'acquisto di materiale di consumo vario, strettamente occorrente per l'allestimento dei seggi, compresa la cancelleria per gli uffici elettorali di sezione.

8) Spese per l'assunzione di personale a tempo determinato.

La stipulazione di contratti individuali per assunzioni a tempo determinato può essere effettuata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera e) del C.C.N.L. del 14.09.2000 (per il periodo strettamente necessario, motivata da documentate esigenze connesse con la consultazione referendaria ma non superabili attraverso l'utilizzo del personale comunale, in servizio, straordinario) fermo restando che il rimborso della spesa è limitato, come tempo massimo, al periodo referendario (vedi punto 2).

È vietata l'assunzione di personale con contratto di prestazione professionale.

Non sono rimborsate le spese relative alle assunzioni a tempo determinato effettuate tramite le Agenzie di lavoro interinale.

9) Spese postali

Il rimborso attiene alle spese postali anticipate per la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali finalizzate allo svolgimento della consultazione referendaria del 27 aprile 2003 e per le comunicazioni ai cittadini residenti all'estero.

10) Spese per altre necessità

Detta voce attiene alle spese non previste nella casistica precedente, a condizione che esse riguardino oneri effettivamente sostenuti per specifici adempimenti organizzativi affidati ai Comuni, in misura riconosciuta congrua dai propri organi, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nelle singole materie e per le quali sia stata dimostrata, con formale documentazione, l'oggettiva necessità per l'organizzazione e lo svolgimento della consultazione referendaria.

Per quanto riguarda l'utilizzo del personale ausiliario scolastico, si chiede che i Comuni vogliano rimborsare direttamente su segnalazione delle Autorità Scolastiche, le relative spese, con ovvio titolo a chiederne il reintegro in sede di rendicontazione.

B) Disposizioni organizzative

I Comuni in indirizzo vorranno fin da ora attivarsi per la predisposizione dell'organizzazione necessaria allo svolgimento della consultazione referendaria.

Ulteriori informazioni e istruzioni di carattere operativo saranno impartite a cura del Settore Affari Istituzionali, Giuridici e Legislativi, che curerà per conto della Regione l'organizzazione del Referendum.

A tale scopo è già stato istituito un punto informativo cui tutte le Amministrazioni in indirizzo si riferiranno per ogni contatto con la Regione:

Numero telefonico: 010 5485799

Fax: 010 5373893

E-mail: referendum@regione.liguria.it

Si ringrazia fin da ora per la collaborazione che sarà offerta dalle Amministrazioni Comunali nella presente circostanza, collaborazione che si pone come assolutamente indispensabile per assicurare che il 27 aprile 2003 il ricorso allo strumento democratico del referendum abrogativo, attivato per la prima volta nella storia civile della nostra Regione, avvenga nel pieno rispetto delle leggi e garantisca, come di consueto, il pieno esercizio del diritto di voto agli elettori liguri.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti